

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 65/99.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 16 novembre 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1965, con la quale l'Ente Irriguo Umbro-Toscano è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1997, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottoressa Manuela Arrigucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1997 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: *Manuela Arrigucci.*

IL PRESIDENTE

F.to: *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 28 dicembre 1999.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO,
PER L'ESERCIZIO 1997

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	11
1 — Quadro informativo e funzioni	»	12
2. — Organi dell'ente	»	16
3. — Personale	»	18
4. — Attività	»	21
5. — Risultati finanziari	»	32
6. — Considerazioni conclusive	»	45

Premessa.

La Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo effettuato - in base all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 nonché all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - sull'Ente irriguo umbro-toscano, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il referto attiene all'esercizio 1997 e, oltre alle notazioni precipuamente inerenti il periodo in esame, contiene taluni riferimenti fino a data corrente.

1 - Quadro normativo e funzioni.

L'Ente per l'irrigazione della Valdichiana, della valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana" venne istituito con legge 18 ottobre 1961 n. 1048, che ne stabilì la durata in trenta anni, con l'intento di sostenere e rinvigorire il settore agricolo aretino mediante un insieme di programmi riguardanti l'irrigazione, la realizzazione di opere infrastrutturali nonché di trasformazione agro-fondiarie e, più in generale, attraverso interventi capaci di dare impulso alle attività industriali e commerciali connesse ad un'agricoltura e ad un'economia in stato di grave arretratezza.

La forma allora ritenuta più appropriata fu quella dell'Ente di bonifica, assoggettato alla vigilanza dell'allora Ministero dell'agricoltura e foreste. Si ritenne, tuttavia, opportuno garantire negli organi di amministrazione la presenza delle istituzioni locali - le province - e di rappresentanze sociali - le associazioni dei mezzadri e dei coltivatori diretti - oltre che di altre istituzioni nazionali e locali, quali il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero del tesoro e le Camere di commercio.

Nel corso del decennio successivo alla sua istituzione, fino al trasferimento alle regioni, ai sensi del D.P.R. n. 616/77, delle competenze in materia di bonifica e miglioramenti fondiari, l'attività dell'Ente - che, nel frattempo, aveva cambiato la sua denominazione in "Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni" (L. 2.4.2968, n. 504) - si concentrò essenzialmente su due filoni operativi:

- a) l'elaborazione del Piano generale irriguo e dei progetti infrastrutturali più impegnativi in esso previsti, compreso l'espletamento dei numerosi adempimenti di natura amministrativa connessi alla sua realizzazione (concessioni di derivazione delle acque, approvazione di programmi e progetti, ecc...);
- b) la realizzazione di importanti opere di bonifica idraulica e di miglioramento fondiario attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie assegnate dal Ministero vigilante e di fondi comunitari, quali i fondi FEOGA (13.000 Ha di aree viticole D.O.C. e D.O.C.G., prati-pascoli, rimboschimenti, viabilità interpoderale, impianti irrigui, acquedotti civili e zootecnici, laghetti collinari, elettrodotti, stalle, ecc...).

A seguito del D.P.R. 18 aprile 1979, che ha trasferito alle Regioni Toscana ed Umbria parte delle funzioni amministrative, del personale e dei beni, all'Ente sono rimaste solo le funzioni di competenza statale, quali la progettazione e realizzazione di opere idrauliche di II categoria di natura interregionale, nonché l'esercizio e la manutenzione di opere di competenza dell'allora Ministero dell'agricoltura.

Di fatto, l'attività dell'Ente si è indirizzata verso la realizzazione e gestione delle opere comprese nel Piano generale irriguo (dighe e reti di adduzione primaria), oltre che nella progettazione ed esecuzione di opere date in concessione dallo Stato o dalle due citate Regioni, nel cui territorio esso opera.

Con legge 30 dicembre 1991 n. 411 (di conversione, con modifiche, del d.l. 352/91), è stata attribuita all'Ente la nuova denominazione di "Ente irriguo umbro-toscano" ed è stata prorogata la sua operatività fino al 2.001.

Detta legge ha anche precisato e ridefinito le funzioni dell'Ente che, attualmente, consistono:

- a) nella progettazione/realizzazione e gestione/manutenzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione di acque, a scopo prevalentemente irriguo, nell'ambito delle competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- b) nell'effettuazione di studi e ricerche finalizzati all'esercizio delle funzioni di cui sopra;
- c) nella progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su affidamento delle Regioni Toscana ed Umbria o di altri enti territoriali.

L'attività dell'Ente si è andata, perciò, concentrando, oltre che nella progettazione ed esecuzione delle opere di completamento del Piano generale irriguo affidate in concessione dal Ministero vigilante, nella gestione delle infrastrutture realizzate e nella conseguente erogazione della risorsa idrica per scopi prevalentemente irrigui, ma anche per scopi idropotabili, di regolazione dei bacini fluviali sottesi alle dighe realizzate, per finalità ambientali, ecc..

A tale riguardo occorre rammentare il Decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 marzo 1996 che, disciplinando l'attività di erogazione della risorsa idrica e, più in generale, i servizi prestati dall'Ente, ha stabilito la natura onerosa dei servizi resi ed imposto il riparto dei costi annuali di accumulo, conservazione e trasporto dell'acqua tra gli utilizzatori.

Si pone, quindi, per il futuro, il problema delle modalità e degli strumenti istituzionali più consoni per l'utilizzo della risorsa idrica anche in relazione al prosieguo dell'attività dell'Ente, considerato che l'art. 3 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 ha disposto la soppressione degli Enti ed Istituti sottoposti alla vigilanza dell'ex Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - ora Ministero delle politiche agricole e forestali - a decorrere dall'entrata in

vigore dei decreti legislativi di soppressione o riordino emanati ai sensi degli artt. 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Tale problematica investe direttamente anche l'Ente irriguo umbro-toscano, ponendo in termini immediati una questione che si aprirebbe in ogni caso con la scadenza, nel 2001, del decennio di proroga fissato dalla legge 411/91:

Ad oggi non risultano, comunque, assunte iniziative nelle competenti sedi, nè adottati provvedimenti in merito al futuro istituzionale dell'Ente.

2 - Organi dell'Ente.

Nel rinviare alla precedente Relazione l'esposizione, nel dettaglio, della composizione organica dell'Ente, con riferimento, in particolare, alle modifiche introdotte dalla legge n. 411/'91, si ricorda solo che, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge, l'Ente si articola nei seguenti organi: consiglio d'amministrazione, giunta esecutiva, presidente e collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio d'amministrazione in carica nell'esercizio in riferimento è stato nominato, per il quinquennio 1993/1998, con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste n. 152 del 4 agosto 1993; tale organo si è insediato il 29 settembre successivo procedendo, fra l'altro, all'elezione di due Vice presidenti e della Giunta esecutiva.

Con decreto ministeriale n. 140 del 23 giugno 1993 è stato nominato il Presidente.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta un'indennità di carica pari a lire 117.000 lorde mensili, maggiorata di lire 135.000 lorde mensili per i componenti della Giunta esecutiva; al presidente spetta, invece, un'indennità di carica pari al trattamento economico del Direttore generale (per stipendio base ed indennità integrativa speciale), maggiorata del 20%.

A tutti gli amministratori è corrisposto, altresì, un gettone di presenza di £ 60.000 lorde per la partecipazione ad ogni riunione degli organi collegiali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato per il quinquennio 1993/1998 con decreto del Ministero per le politiche agricole del 12/7/1993, è stato recentemente rinnovato.

L'indennità lorda mensile spettante ai componenti il Collegio è stata fissata con deliberazione n.519 del 29/9/1993 (approvata con nota 128839 del